



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 49463 del 26 marzo 2014

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Socio lavoratore presso ditta operante nel campo dell'organizzazione sagre ed eventi di piazza con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande

Codesto Comune chiede di conoscere se due soci lavoratori di una società che svolge attività professionale ed in forma permanente di organizzazione sagre ed eventi di piazza, con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande oltre all'organizzazione di spettacoli e trattenimenti musicali, possano essere considerati in possesso del requisito professionale ai fini dell'avvio di attività commerciali al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., essendo ormai trascorsi oltre due anni dall'inizio dell'attività da parte della società in discorso.

Chiarisce che gli eventi si svolgono in località diverse del territorio nazionale, con autorizzazione temporanea rilasciata di volta in volta dai singoli Comuni, anche per periodi importanti di durata (fino a 60 giorni).

Evidenzia, inoltre, che i due soci sono regolarmente iscritti all'INPS quali lavoratori nell'impresa a tempo pieno e permanentemente.

Riferisce, altresì, che per le attività da svolgersi nella Regione Veneto l'impresa in discorso si è avvalsa della figura del procuratore, da oltre due anni, in possesso dei requisiti professionali.

Chiede, pertanto, se essendo trascorsi due anni dall'inizio dell'attività, il requisito professionale in discorso possa essere considerato acquisito dai due soci lavoratori di cui in premessa.

Al riguardo si fa presente quanto segue.



In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., riconosce il possesso del requisito professionale a chi soddisfa la condizione di avere "*... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

E' evidente, pertanto, che ai sensi della vigente normativa in materia, la pratica lavorativa del socio lavoratore, ai fini del riconoscimento della qualificazione richiesta, deve essere prestata nell'ambito di imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, oltre a dover essere comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Nel caso in questione, la società in discorso opera in modo permanente nell'ambito dell'organizzazione di sagre e fiere, occupandosi anche della preparazione e della somministrazione di alimenti e bevande e i due soci in discorso risultano iscritti all'INPS quali lavoranti nell'impresa a tempo pieno e permanentemente.

Ciò significa, pertanto, che qualora i soci lavoratori possano comprovare che le mansioni lavorative svolte, adeguatamente qualificate, abbiano avuto attinenza con la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande (essendo questa una delle tante attività che svolge l'impresa) e qualora le stesse risultino essere state esercitate in modo costante e continuativo per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque (cosa che sarà debitamente comprovata dall'iscrizione alle prescritte forme assicurative, la quale scaturisce infatti dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore), gli stessi potrebbero essere considerati in possesso del requisito professionale richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)